



COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

Città Metropolitana di Messina

COPIA ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA REGISTRO GENERALE

N. 24 del 09-03-2020

Oggetto: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CONTENUTE NEL DPCM 4 MARZO 2020, NEL DPCM 8 MARZO 2020 e ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N. 3 E N. 4 DELL'8 MARZO 2020.

IL SINDACO

- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 avente per oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenze epidemiologica da covid-19" pubblicato sulla G.U. n.45 del 23-2-2020) ;
- Visto il DPCM del 4 marzo 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Visto il DPCM dell'8 Marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 3 dell'8 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."
- Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 4 dell'8 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- Attesa la necessità e l'urgenza di impartire disposizioni organizzative per l'attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale in virtù ed esecuzione dei citati provvedimenti statali e regionali;
- Visto l'articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991;

CONSIDERATO CHE

- nel summenzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 erano stati individuati i Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.
- successivamente con D.P.C.M. dell'08/03/2020 sono state introdotte all'art. 1 ulteriori Misure urgenti di contenimento del contagio nell'intera regione Lombardia e nelle province di Modena,

Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

- alla luce di tali misure che, tra l'altro, hanno imposto restrizioni agli spostamenti in entrata e in uscita dai summenzionati territori, determinando innumerevoli rientri improvvisi e incontrollati nei territori di residenza siciliani, il Presidente della Regione Sicilia ha adottato le ordinanze nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020 al fine di assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;

- alla luce del combinato disposto di cui alla precedente ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 1 del 26.02.2020 e del rinvio dinamico ai fini dell'obbligo della dichiarazione di provenienza e della permanenza in isolamento all'elenco delle zone a rischio epidemiologico che, oggi, deve intendersi non limitato ai soli comuni di all. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in virtù dell'Ordinanza n. 3 del Presidente della Regione Sicilia, ma esteso alla regione e alle province individuate dal DOCM dell'8 marzo 2020, per cui: "*Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori **della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria** deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza*";

- con ordinanza integrativa n. 4 dell'8.03.2020 il superiore obbligo è stato esteso, alla luce dei provvedimenti nazionali, alle province di **Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli;**

ORDINA

Quanto segue:

- **CHE** tutti i cittadini e/o turisti che entrano nel territorio Comunale e provenienti e/o transitati in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, **nonché** nei territori della regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia

sono obbligati a comunicare tale circostanza al Comune di Capo d'Orlando (Tel.0941/901030), al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria provinciale di S. Agata Militello, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere reperibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. E', comunque, fatta salva, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, per coloro che giungono nel territorio comunale per ragioni temporanee e/o lavorative, la possibilità di rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione;

- **CHE** i concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale, nonché le Agenzie di viaggio operanti nel territorio comunale acquisiscano e mettano a disposizione del Comune i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità **nonché** dai territori della regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana ivi i compresi i viaggi

con scali intermedi e/o comunque provenienti da territori nazionali e internazionali diversi da quelli sopra indicati.

la chiusura

fino al 3 APRILE 2020, salvo ulteriori proroghe, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.2 D.P.C.M. 8.03.2020 e dall'ordinanza del Presidente della Regione n. 3 e n. 4 dell'8 marzo 2020:

- di piscine, palestre e centri di benessere operanti nel territorio comunale;
- dei Centri aggregativi gestiti dal Comune, siti nel territorio comunale, in quanto i locali non consentono di garantire la distanza minima di sicurezza indicata dal succitato allegato 1 del DPCM 4.3.2020 ed in quanto frequentati anche da utenza ultrasessantacinquenne;
- la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali, ad eccezione di quelli attinenti a servizi pubblici essenziali. Per tutti gli altri Uffici è disposto il ricevimento, previo appuntamento telefonico, ai numeri che saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, al fine di garantire un corretto scaglionamento dell'utenza;

la sospensione

- delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- dell'apertura di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta consentito lo svolgimento delle sedute di allenamento degli atleti agonisti all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, e comunque in aderenza alle eventuali disposizioni della Federazione di cui fanno parte, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti i casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
- la sospensione delle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri come da lettera V dell'articolo 2 del DPCM 08.03.2020;

ORDINA

- Alle Associazioni sportive che svolgono attività agonistica di comunicare al Comune entro giorni 5 dalla presente ordinanza, l'osservanza delle misure indicate nel succitato DPCM così come prescritto dall'art.1 lettera c del succitato DPCM del 04.03.2020;
- ai titolari delle strutture ricettive operanti nel territorio comunale di comunicare a partire dalla data odierna al Comando di Polizia locale la presenza di eventuali clienti provenienti e/o transitati in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché nei territori della regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

I dati personali raccolti nell'ambito della predetta attività di rilevazione, verranno trattati dal Comune ai soli fini di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento UE 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale ed in relazione al contesto emergenziale in atto. La documentazione acquisita, ove non si sia verificato alcun caso sospetto, verrà distrutta trascorsi 60 giorni dalla raccolta.

AVVISA

- che l'inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale;
- per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro;

INVITA

- tutti coloro che hanno fatto rientro anche da Regioni diverse da quelle indicate nella parte dispositiva della presente ordinanza a comunicare agli uffici Comunali, al sopraindicato numero telefonico, l'eventuale rientro nel territorio comunale al fine di rendere disponibile una banca dati utilizzabile in ipotesi di eventuale allargamento delle c.d. zone rosse disposto dal Governo nazionale e/o regionale;
- tutti gli esercizi commerciali a garantire l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
- gli esercenti di attività di ristorazione e bar a far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- invita le famiglie, sentita l'autorità religiosa, in caso di decessi e alla luce della sospensione delle cerimonie funebri, ad allestire la camera ardente presso uno dei locali delle parrocchie presenti sul territorio che garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro sociale;
- tutti i cittadini ad attenersi scrupolosamente alle seguenti Misure igienico-sanitarie:
 - a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - c) evitare abbracci e strette di mano;
 - d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
 - g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 - m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale con indirizzo:

e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente

DISPONE

CHE l'Ufficio Affari generali TRASMETTA copia della presente ordinanza:

- Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
- Al Comando Stazione Carabinieri di Capo d'Orlando
- Al Commissariato P.S. di Capo d'Orlando
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Capo d'Orlando
- All'Asp di S. Agata Militello;
- Al Presidio del 118 di Sant'Agata di Militello;
- All'Ill.mo Prefetto di Messina;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- Alla Città Metropolitana di Messina

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emananti provvedimenti nazionali e/o regionali.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o innanzi al Presidente della Regione.

Il Sindaco

*F.to Dott. Ingrilli' Francesco
(Sottoscritto con Firma Digitale)*

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993. Originale firmato e custodito agli atti di questo Comune.

Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune dal 09-03-2020 al 24-03-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Il Messo Notificatore

F.to Sig. Micale Cono